



Decisione n. 2083 del 10 dicembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 30 settembre 2019, in relazione al ricorso n. 2644, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente riferisce di acquistato mediante operazioni disposte nel 2014, su raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni e obbligazioni subordinate emesse dallo stesso intermediario, per un controvalore complessivo di € 16.852,20. Ella contesta l'inadeguatezza di tali operazioni rispetto al suo profilo di rischio medio-basso, non avendo inoltre alcuna esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari; ciò nonostante, l'intermediario convenuto l'avrebbe indotta ad investire tutti i suoi risparmi in titoli di propria emissione. Inoltre, contesta la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche ed i rischi insiti in tali titoli, anche con specifico riferimento alla loro illiquidità. Dopo avere premesso di essere riuscita a cedere solo parte delle obbligazioni subordinate

sottoscritte, la ricorrente chiede il risarcimento di quanto investito per l'acquisto delle azioni e delle obbligazioni (per la parte tuttora in portafoglio), per un importo complessivo che quantifica in € 11.380,00, oltre a rivalutazione e interessi.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Contesta che gli acquisti oggetto del ricorso fossero inadeguati rispetto al profilo della ricorrente, rilevando, da una parte, che essa aveva dichiarato di avere un profilo di rischio medio-alto e, dall'altra parte, che le proprie azioni e obbligazioni subordinate si connotavano per un rischio medio, dunque compatibile con il profilo della cliente. Inoltre, il resistente contesta di non avere informato la ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità dei propri titoli, rilevando che all'epoca del primo acquisto le era stata consegnata la relativa scheda prodotto, mentre in occasione del secondo acquisto (consistente nell'adesione a un aumento di capitale) essa aveva dato atto di avere preso visione del prospetto informativo. Per quanto riguarda la mancata informazione sulla condizione di illiquidità delle proprie azioni, il resistente contesta che all'epoca degli acquisti contestati le proprie azioni fossero illiquide, rilevando che al tempo esse erano scambiate in un mercato interno con tempi di esecuzione non superiori ai 90 giorni. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato.

3. La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di formulare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato, ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti, che la ricorrente ha acquistato azioni e obbligazioni subordinate del resistente mediante le seguenti distinte operazioni: *i*) in data 12 marzo 2014 acquisto di n. 300 azioni per un controvalore di € 2.859,00; *ii*) in data 30 dicembre 2014 sottoscrizione di n. 936 azioni per un controvalore di € 8.377,20 e di obbligazioni subordinate scadenti il 30 dicembre 2021 per un controvalore di € 5.616,00. Inoltre, non è contestato, ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti, che in data 15 marzo 2016 la ricorrente ha rivenduto parte delle obbligazioni subordinate sottoscritte il 30 dicembre 2014, per un controvalore di € 5.466,00.

2. Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che il presente giudizio arbitrale può avere per oggetto esclusivamente le azioni acquistate dalla ricorrente. Infatti, per le obbligazioni subordinate tuttora nel portafoglio della ricorrente non possono ritenersi sussistenti, allo stato, elementi per ritenere che il capitale investito non sarà restituito alla naturale scadenza, il che fa venir meno l'attualità e concretezza del danno lamentato.

3. Così determinato l'oggetto del presente giudizio, rileva il Collegio che il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito riportati.

Non essendo contestato che entrambe le operazioni di acquisto e sottoscrizione delle azioni di cui si discute sono state oggetto di consulenza, il resistente non ha dimostrato che esse fossero adeguate rispetto al profilo della ricorrente, nè di avere informato la cliente, al tempo, circa le caratteristiche e la rischiosità insita in tali azioni. Infatti, dalla scheda MiFID sottoscritta nel 2014 (la sola rilevante tra le diverse schede prodotte dal resistente) risulta che la ricorrente aveva un profilo di rischio medio. Inoltre, dall'estratto conto al 31 dicembre 2014 risulta che la ricorrente aveva investito tutti i propri risparmi in azioni e obbligazioni subordinate del resistente. Considerata la rischiosità dei titoli di cui trattasi, si deve ritenere che entrambe le operazioni non fossero adeguate alla ricorrente, sia sotto il profilo del rischio di illiquidità, che sotto quello dell'eccesso di concentrazione. Inoltre, nella scheda prodotto consegnata alla ricorrente in occasione della prima operazione di acquisto non era chiaramente indicato il rischio di illiquidità, che ha avuto quale effetto anche quello di pregiudicare ogni possibilità di disinvestimento. Nè la mera messa a disposizione del prospetto informativo in occasione della seconda operazione può ritenersi di per sé sufficiente per far ritenere che il resistente abbia informato correttamente e in modo adeguato la cliente in merito alle caratteristiche dell'investimento. Pertanto, anche sotto profilo il resistente non ha dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta e nel miglior interesse della cliente.

4. Ritenuto, pertanto, che il resistente abbia raccomandato alla cliente il compimento di operazioni non adeguate, per di più senza informarla correttamente delle caratteristiche e della rischiosità dei titoli proposti, la ricorrente ha diritto al risarcimento della differenza tra quanto investito per l'acquisto delle azioni

(complessivamente pari a € 11.236,20) e il valore delle n. 1308 azioni ancora possedute (incluse le n. 72 azioni ricevute a titolo gratuito nel 2018). Considerato che le azioni del resistente sono attualmente poste in vendita sul mercato Hi-Mtf al prezzo unitario di € 2,38, e che pertanto il valore complessivo delle azioni ancora detenute dalla ricorrente può ritenersi pari a € 3.113,04, la ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari a € 8.123,16. Tale somma deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione, per una somma complessiva di € 211,37, e maggiorata di interessi legali dalla data del reclamo (13 aprile 2018) sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 8.334,53, oltre a interessi legali dal 13 aprile 2018 sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi